

**ASSOCIAZIONE AMICI DEL GUZZO****VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24 APRILE 2022**

In data 24 aprile 2022 alle ore 16.10, presso la Chiesa del Pozzarello in Comune Monte Argentario, in seconda convocazione, essendo andata la prima convocazione del 23 aprile 2022 alle ore 23.30 deserta, nel rispetto della normativa Covid-19, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Amici del Guzzo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n.117/2017
- 2) Nomina dei sostenitori benemeriti
- 3) Approvazione del rendiconto per cassa al 31.12.2021
- 4) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Nazzareno Bausani il quale constatato che sono presenti n. 68 soci aventi diritto di voto su n. 163 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e chiama a fungere da segretario verbalizzante Massimiliano Palombo.

Il Presidente prende subito la parola illustrando la situazione generale dell'Associazione, le attività svolte nel corso dell'anno 2021 e quelle da svolgere per l'anno 2022, l'organizzazione generale e le prospettive future.

Dopo tale intervento, approvato all'unanimità, espone all'Assemblea il punto 1) dell'Ordine del giorno, riguardante l'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n.117/2017, illustrando le norme previste dalla Riforma del Terzo settore e la successiva iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); si procede successivamente alla lettura integrale del nuovo Statuto composto di n.22 articoli che dopo ampio dibattito tra i soci presenti, propone di mettere in votazione per la relativa approvazione.

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che sarà conservato agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Passando al punto 2) dell'Ordine del giorno il Presidente propone all'Assemblea di nominare ai sensi dell'art.20 del nuovo Statuto, alcuni sostenitori benemeriti, persone che per i loro particolari meriti scientifici, culturali e/o morali ed attraverso il proprio impegno personale hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità associative; si propone quindi di nominare sostenitori benemeriti i Sigg.:

Massimo Palladino, Antonella Escardi, Vincenzo Gabrielli, Mauro Ghini e Riccardo Clemente.

L'Assemblea approva all'unanimità la nomina dei sostenitori benemeriti così come proposti.

Passando al punto 3) dell'Ordine del giorno si procede alla lettura ed all'illustrazione delle singole voci del rendiconto per cassa al 31.12.2021, così come previsto dalle norme di riforma del Terzo settore per Ets non commerciali con ricavi, rendite, proventi o entrate annue comunque denominate inferiori ad € 220.000,00.

L'Assemblea approva all'unanimità il rendiconto per cassa al 31.12.2021.

Dopo ulteriori interventi da parte dei Soci, non essendoci altro da discutere e deliberare, e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Monte Argentario, 24 aprile 2022

Il Segretario

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli
N. 1447
Serie 3
Data 11 MAG. 2022
REGISTRATO CON EURO ESENTE
IL DIRIGENTE

STATUTO

Associazione Amici del Guzzo Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: Associazione Amici del Guzzo ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Monte Argentario (Gr) e con durata illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

In particolare:

diffondere tra la gente ed in particolare tra i giovani lo spirito marinaro, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino; si propone altresì di tramandare alle nuove generazione i valori culturali e l'identità storica che caratterizzano la marineria, sviluppando iniziative promozionali, divulgative e didattiche; promuovere e sostenere la pratica del diporto e delle attività nautiche

attraverso diffusione delle necessarie conoscenze teoriche e pratiche della navigazione e delle arti marinaresche; organizzare eventi e manifestazioni culturali aventi per oggetto la divulgazione e la conoscenza dell'attività di pesca e dei suoi prodotti, delle barche e degli antichi mestieri da essi dipendenti; organizzare convegni su tematiche storiche e di attualità legate al mare, alla gestione delle sue risorse e della sua fruizione in ottica turistica-ricreativa; promuovere gemellaggi con altre marinerie, favorendo lo scambio e la conoscenza delle rispettive tradizioni marinare, storiche e culturali; organizzare manifestazioni artistiche teatrali, narrative, di pittura e di fotografia che abbiano come tema il mare, le sue storie ed i suoi personaggi; organizzare eventi culinari a tema, promuovere e valorizzare i prodotti della pesca esaltando la riscoperta di piatti tradizionali locali; promuovere l'organizzazione e la gestione di strutture museali da destinare a luoghi di testimonianza dell'identità, degli usi e dei costumi della comunità marinara; promuovere, organizzare, valorizzare e diffondere le attività nautiche, la loro sicurezza e la salvaguardia della vita che si svolge nel mare e sulle acque interne; promuovere la sicurezza dei porti, dei traffici marittimi, della navigazione e la salvaguardia della vita umana, sia in mare o nelle acque interne; svolgere azioni di solidarietà sociale a favore della gente di mare ed in favore di quanti svolgono attività marinare; svolgere servizi ausiliari e di supporto alle Autorità responsabili della tutela del patrimonio e dell'ambiente marino; organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione e specializzazione per creare e migliorare le capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendano esercitare attività nautiche e tutto quanto connesso alle attività nautiche e tutto quanto connesso alle attività acqua-nautiche a qualsiasi scopo esse siano rivolte; attuare un percorso di sensibilizzazione su queste tematiche anche nelle scuole al fine di suscitare attenzione, interesse e curiosità nei ragazzi; creare altresì le condizioni per favorire successivi momenti di aggregazione giovanile indirizzata ad un apprendimento diligente e coscienzioso dell'uso delle risorse umane e dei suoi momenti di fruizione; favorire l'avvicinamento dei soggetti portatori di handicap alla teoria ed alla pratica delle attività nautiche; effettuare studi, ricerche, progetti, anche su richiesta di Organismi Pubblici o Privati, nonché la realizzazione degli stessi, in maniera diretta e/o in collaborazione con altre associazioni e/o enti; organizzare manifestazioni, mostre, gare, tornei, regate, eventi a tema marinaro; rappresentare e tenere alta la tradizione marinara; raccogliere attorno all'associazione tutti coloro che amano il mare e le arti marinare; ispirare la propria azione al principio della solidarietà fra tutte le associazioni del tempo libero, siano esse sportive che culturali, al rispetto delle norme e delle leggi che regolamentano la vita del paese per la parità dei diritti dei cittadini, per la pace e l'ecologia; garantire agli associati la più ampia partecipazione alle scelte per l'attività dell'associazione; promuovere iniziative per ricerche, studi e pubblicazioni sulla marineria, mare ed ambiente marino; promuovere iniziative ed azioni in difesa del mare e del paesaggio; promuovere iniziative culturali, mostre ed incontri sull'arte marinara; promuovere iniziative d'attività sportiva di barche d'epoca ed attività marinare; promuovere iniziative ed incontri con autori di storie e spettacoli marinari; creare momenti di ricreazione ed assistenza verso la gente di mare e pescatori pensionati. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze; tutti i soggetti sopra citati non devono rivestire la qualifica di socio o volontario in altra associazione che svolge una attività in palese contrasto ed in concorrenza con l'attività svolta dall'Associazione Amici del Guzzo ODV.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di non rivestire la qualifica di socio o volontario in altra associazione che svolge una attività in palese contrasto ed in concorrenza con l'attività svolta dall'Associazione Amici del Guzzo ODV.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e che successivamente all'ingresso nell'Associazione diventa socio o volontario in altra associazione che svolge una attività in palese contrasto ed in concorrenza con l'attività svolta dall'Associazione Amici del Guzzo ODV può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, oppure mediante affissione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella bacheca presente all'interno della sede dell'Associazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno il 50% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - nominare il Presidente e il Vicepresidente;
 - nominare il Segretario che svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'espletazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, cura la verifica del pagamento delle quote associative ed il tesseramento dei nuovi soci, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee dei Soci, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, nonché del Libro Soci all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione.
 - nominare il Tesoriere che cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 17, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo contenente l'elenco dei libri da esaminare. Il Presidente ha tempo 15 giorni per mettere a disposizione del socio i libri richiesti.

ART. 18

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20

Albo dei Sostenitori Benemeriti

L'Albo dei Sostenitori Benemeriti è composto da tutte quelle persone che per i loro particolari meriti scientifici, culturali, e/o morali ed attraverso il proprio impegno personale hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità associative. Possono essere nominati Sostenitori Benemeriti solo persone fisiche che non abbiano alcun ruolo decisionale all'interno dell'Associazione e

nessun diritto e obbligo di cui all'art.4 del presente Statuto, ma ai quali, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea decide di tributare un riconoscimento speciale di carattere pubblico.

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

